

Centro Studi Cafasso

del Dr. Nino Carmine Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 12 gennaio 2009

Circolare informativa n° 1/2009

**A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi**

La notizia del giorno

COMMERCIO, TURISMO, PUBBLICI ESERCIZI E SERVIZI IN GENERE LAVORO OCCASIONALE E UTILIZZO DEI VOUCHER

Il Decreto Legge 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, ha introdotto numerose modifiche circa la disciplina del lavoro occasionale ed il relativo campo di applicazione.

In particolar modo, riteniamo interessante analizzare il lavoro occasionale ovvero di tipo accessorio attraverso l'utilizzo di voucher (buoni lavoro).

In realtà, il lavoro accessorio è una particolare tipologia di rapporto di lavoro, ed è stata prevista inizialmente dalla Legge n. 30/2002.

La finalità è quella di regolamentare le prestazioni occasionali, definite "accessorie", che non sono riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolte saltuariamente.

In tal modo si offrono occasioni di impiego, garantite dalla copertura previdenziale e contro gli infortuni.

BUONI LAVORO (VOUCHER): OPERATIVITA' E SETTORI INTERESSATI

La circolare n. 104/2008 dell'Inps, ha sottolineato la concreta operatività del sistema dei voucher con riferimento sia alle imprese familiari che operano nel settore del commercio, servizi e turismo e, in ogni ambito relativamente a giovani con meno di venticinque anni, iscritti presso facoltà universitarie o istituti scolastici di ogni ordine e grado, relativamente a periodi di vacanza e per diverse tipologie di attività lavorative (manifestazioni sportive, culturali, lavori di emergenza e solidarietà, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione delle strade, parchi e monumenti, consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa).

A tal proposito, sono necessari dei chiarimenti interpretativi:

- Per quanto riguarda le imprese familiari, il lavoro accessorio è possibile fino ad un tetto massimo di € 10.000,00 all'anno per ogni lavoratore. Inoltre, l'impresa familiare non deve dare comunicazione ai centri per l'impiego del relativo rapporto, e al tempo

stesso non dovrà eseguire alcuna registrazione sul libro unico, mentre dovrà aprire la posizione assicurativa presso gli istituti previdenziali;

Qualora l'impresa familiare utilizza nel limite del tetto massimo, giovani studenti "under venticinque", si applicherà il regime con aliquota contributiva del 13% da versare alla gestione separata.

- Per quanto riguarda i *giovani con meno di venticinque anni*, devono sussistere dei requisiti fondamentali quali:
 - l'età non deve essere superiore a venticinque anni;
 - è necessaria la regolare iscrizione ad un corso universitario, ovvero ad ogni scuola di ogni ordine e grado;
 - l'utilizzo di giovani con meno di venticinque anni deve avvenire durante le vacanze estive.

E' necessario precisare che, i giovani studenti con meno di venticinque anni possono prestare lavoro occasionale a favore di datori di lavoro e imprese di qualsivoglia dimensione e tipologia (anche a carattere non familiare) e in tutti i settori produttivi, compreso il commercio, il turismo e i servizi.

LIMITI ECONOMICI

- Per quanto riguarda il *datore di lavoro/committente*, ciascun datore può utilizzare prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio limitatamente ad un tetto di spesa pari ad €10.000,00.
- Per quanto riguarda il *lavoratore/prestatore*, l'attività di natura occasionale accessoria non può dar vita a compensi superiori ad €5.000,00 da parte di ciascun committente.

Inoltre, il compenso del lavoratore occasionale è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato/inoccupato.

Le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, non danno vita a prestazioni di malattia, maternità e assegni per nucleo familiare.

MODALITA' PROCEDURALI E DI APPLICAZIONE

Il valore di ogni singolo buono è pari a 10 euro, si provvederà a rendere disponibile anche un carnet del valore di 50 euro pari a cinque buoni non separabili.

Il valore nominale del buono comprende sia la contribuzione a favore della gestione separata Inps (aliquota pari al 13%) e sia a favore dell'Inail (aliquota pari al 7%), ne deriva che **il valore netto dei voucher da 10 euro nominali, è pari a 7,50 euro**, mentre il valore netto del buono multiplo da 50 euro è pari a 37,50 euro.

Da un punto di vista tecnico - operativo, il sistema di regolazione del lavoro occasionale basato sui buoni lavoro (voucher) si articola su due modalità:

- Procedura con voucher telematico;
- Procedura con voucher cartaceo.

Procedura voucher telematico **Accredito anagrafico prestatori**

I prestatori che svolgono prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nei settori del commercio, turismo e servizi hanno diversi canali telematici per effettuare l'accredito anagrafico, che rappresenta l'ingresso all'INPS indispensabile per la gestione delle posizioni contributive individuali.

I canali telematici da utilizzare sono i seguenti:

- Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);

- Via internet al sito www.inps.it, sezione Servizi Online – per il cittadino – Lavoro Occasionale Accessorio;
- Presso le sedi Inps presentando un documento di riconoscimento;

Dopo la registrazione anagrafica, Poste italiane invia al lavoratore la *carta magnetica*, con funzioni di bancomat e con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni. Qualora la card non venga attivata, il pagamento avviene tramite bonifico.

Registrazione committenti

Per quanto riguarda i committenti che intendono avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio nei settori sopraindicati, anche per essi la procedura di registrazione avviene attraverso diversi canali telematici quali:

- Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
- Via internet al sito www.inps.it, sezione Servizi Online – per il cittadino – Lavoro Occasionale Accessorio;
- Presso le sedi Inps presentando un documento di riconoscimento;
- Tramite associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.

Richiesta dei voucher da parte del committente

Il committente, allo scopo di individuare i prestatori che svolgono attività di lavoro accessorio, deve fare richiesta all'INPS dei voucher che devono contenere:

- l' anagrafica di ogni prestatore;
- data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa;
- il luogo della prestazione.

Versamento all'Inps del corrispettivo del voucher – rendicontazione – accredito

Il valore dei buoni concretamente utilizzati viene versato dai committenti, di solito, con modello F24. Gli accrediti sono possibili dopo la contabilizzazione nei conti dell'Inps.

Al termine della prestazione lavorativa, il committente, è obbligato a dichiarare per ciascun prestatore l'entità della prestazione eseguita.

Il sistema di gestione, a sua volta, verifica la sussistenza dei versamenti eseguiti dal committente e la relativa copertura:

- in caso di *esito positivo*: dispone il pagamento a favore del prestatore;
- in caso di *esito negativo*: notifica al committente un sollecito di pagamento.

Tutto il processo, si chiude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori. Si tratta di un flusso di dati con caratteristiche simili al flusso E-MENS.

PROCEDURA CON “VOUCHER CARTACEO”

In aggiunta al sistema telematico, può essere utilizzato un sistema di pagamento della prestazione di lavoro accessorio, che prevede un buono cartaceo di €10 ovvero un buono multiplo di €50.

Buoni cartacei

E' onere dell'Istituto provvedere alla stampa e alla distribuzione dei buoni. Ogni buono è contraddistinto da un numero identificativo univoco.

Acquisto di buoni da parte del committente

I committenti possono ritirare i buoni o il carnet presso le sedi provinciali INPS, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento del relativo importo sul c/c postale 89778229 intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.

Intestazione, riscossione, rendicontazione ed accredito

Il committente, prima della consegna, è tenuto ad intestare tutti i buoni.

Il prestatore può riscuotere il buono presso tutti gli uffici postali.

Poste Italiane, dopo aver eseguito il pagamento, effettua un rendiconto all'Inps attraverso un flusso telematico di dati.

L'accredito dei contributi avviene mediante l'invio di un flusso di dati verso gli archivi della Gestione Separata.

E' del tutto evidente che questa Struttura e come di consueto, potrà gestire le eventuali necessità sulla base delle richieste che nel senso in parola perverranno.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso